



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Vittorio Emanuele, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804

Posta Elettronica: ardoreserviziollpp@libero.it

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 21/03/2020

Oggetto: Ordinanza contigibile e urgente ai sensi degli art.li 50 e 54 del D.L.vo 267/2000 – Misure di contrasto epidemia COVID-19;

Premesso:

Che con il decreto legge 23 febbraio 2020 n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";

Che il Decreto del Presidente dei Ministri del 01 Marzo 2020 reca "Ulteriori disposizioni attuative del decreto 23/02/2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";

Che con ulteriori D.P.C.M. del 1-4- 8 9- 1- marzo 2020- venivano presi ulteriori misure per il contenimento dell'infezione da COVID-19 applicabili su l'intero territorio Nazionale";

Che con l'ordinanza del presidente della Regione Calabria n. 1/2020 e la n. 4 del 10/03/2020 si stabilivano misure relative al territorio Della Regione Calabria;

Che con Ordinanza Sindacale n. 13 del 20.03.2020 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Chiusura e divieto di accesso a tutti i parchi, giardini, aree verdi. Aree gioco pubbliche disposizioni sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici"

Considerato:

CHE SONO STATI ADOTTATI I SEGUENTI PROVVEDIMENTI PER L'EMERGENZA CORONAVIRUS:

- 1) ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DATATA 20 MARZO 2020, RECANTE ALL'ART.1 "ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE"
- 2) ORDINAZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CALABRIA N.12 DEL 20.02.2020, RECANTE 2 ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART 32, COMMA 3 DELLA LEGGE 23/12/1978, N. 833 IN MATERIA DI IGENE E SANITA' PUBBLICA : LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE":

Che i provvedimenti di cui sopra interagiscono con il proprio atto numero 13/2020;

Visti:

l'art.50 comma 5 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

l'art.54 comma 4 e 4bis del D.lgs 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i.;

Per tutto quanto sopra

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa

A. -La chiusura al pubblico sino al 03.04.2020 del lungomare di Ardore Marina;

- B. -Il divieto alla cittadinanza si sostare sulle panchine e sugli spazi pubblici, e di compiere attività motoria oltre i mt. 300,00 dal proprio domicilio o residenza;**
- C. -La chiusura pomeridiana degli esercizi commerciali diversi da quelli esercenti generi alimentari e di prima necessità;**
- D. La revoca del punto 4 dell'ordinanza sindacale n. 13 del 20/03/2020;**
- E. E' disposta la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.**

Dispone:

1. l'immediata efficacia della presente ordinanza;
2. la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - Al comando polizia municipale;
 - Alla Prefettura di Reggio Calabria;
 - Alla Stazione Dei Carabinieri di Ardore;
 - Al Commissariato di Polizia di Bovalino;

AVVERTE

Che l'ordinanza non si applica :

A tutte le forze dell'ordine;

Ai vigili del fuoco;

Al personale comunale nelle ore di servizio;

All'Associazione Anas e Consulta Giovanile nell'espletamento delle attività derivanti dall'emergenza COVID-19;

Al Personale ASP in servizio nell'espletamento delle proprie funzioni;

A personale delle imprese che dimostrino di dover raggiungere i luoghi del lungomare per motivi di lavoro;

Ai residenti e domiciliati sul lungomare e ai proprietari e dei Camper siti sul lungomare lato SUD limitatamente agli spostamenti urgenti e per le motivazioni giustificate nei vari DPCM di cui in premessa e con le modalità ivi indicate;

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 8 agosto 1990, n°241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- a. Giurisdizionale al TAR di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L.n° 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione;
- b. Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971 n°119;

Ardore, li 21/03/2020

IL SINDACO

F.to Giuseppe Campisi